Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2819

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore FISTAROL**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2011**

Soppressione delle province che insistono nel territorio delle aree metropolitane di Milano, Torino, Genova, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria, nonché di Roma capitale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è teso a semplificare l'organizzazione amministrativa, a garantirne una migliore efficienza e, non ultimo, a provvedere alla relativa razionalizzazione economica, alla luce delle novità introdotte con la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, approvata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Tale riforma, in particolare in relazione alle modifiche apportate all'articolo 114 della Costituzione, ha ribadito il mantenimento della provincia quale ente intermedio tra comune e regione, accanto all'introduzione della città metropolitana, prima innovazione strutturale di rilievo nel sistema degli enti locali a decorrere dall'unità d'Italia. L'istituzione della città metropolitana, che è stata prevista per dieci aree metropolitane individuate dal Parlamento e per cinque aree metropolitane individuate dalle regioni a statuto speciale, comprenderà una grande città e i comuni che ad essa sono strettamente legati per questioni economiche, sociali e di servizio, nonché culturali e territoriali. È lo stesso articolo 114 della Costituzione a qualificare le città metropolitane come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla nostra Carta fondamentale, alla stessa stregua delle regioni, delle province e dei comuni. La città metropolitana, titolare anche di potestà normative ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è inoltre compresa tra gli enti locali, come sembra risultare dall'articolo 123 della Costituzione. Si profila, quindi, un deciso rafforzamento del ruolo di questo ente, cui potranno essere attribuite notevoli funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Nell'assetto complessivo del nostro sistema delle autonomie, per come delineato dalla citata riforma costituzionale, appare quindi sempre più discusso il ruolo delle province. Da qualche anno si discute sull'opportunità di sopprimere tali enti, e in ogni caso si è avviata una riflessione sul ruolo delle stesse. Forte è il rischio, infatti, che si crei un'interferenza a livello organizzativo, oltre che funzionale, tra le istituende città metropolitane e le province, nel caso in cui esse insistano sul medesimo territorio dell'area metropolitana. Del resto, tale problema era stato già prefigurato prima della riforma costituzionale del 2001, in quanto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 23, comma 5, già prevedeva, e prevede, che «La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia». A fronte di tali considerazioni, non si può sottacere il fatto che, nel corso del tempo, il numero delle province è addirittura aumentato, e spesso sotto la spinta logiche meramente localistiche e, in ogni caso, a prescindere da un razionale assetto delle circoscrizioni territoriali. La soppressione delle province che si sovrappongono alle città metropolitane, prevista dal presente disegno di legge, non solo eliminerebbe ogni sovrapposizione di competenze, snellendo la rete delle competenze amministrative territoriali ma, come intuibile, permetterebbe anche un considerevole risparmio per le casse dello Stato, rappresentando nel contempo per i cittadini un inequivocabile segnale di volontà di riforma della «macchina amministrativa», a vantaggio di un sistema che sia realmente efficiente e, soprattutto, meno dispendioso. È fuor di dubbio, infatti, che le strutture burocratiche e politiche provinciali generino, per la maggioranza dei casi, costi non necessariamente

giustificati dalle funzioni che svolgono. Il costo delle province, sia in valore assoluto, sia in termini di costo-benefici, ha raggiunto livelli elevatissimi. Le stime attestano che approssimativamente i tre quarti dei bilanci sono assorbiti dalle spese correnti e solo un quarto circa degli stessi viene utilizzato per gli investimenti. Vi è da sottolineare, peraltro, che la provincia, pur avendo organi elettivi e una sua struttura burocratica, ha solo contatti superficiali con il territorio, mentre la sua reale interfaccia è rappresentata dagli altri livelli di governo. Analogamente, riguardo alle funzioni delegate dalle regioni: il principio di sussidiarietà, basato sull'esigenza che le funzioni vengano svolte preferibilmente al livello più basso, a meno che non sia più consono il livello superiore, difficilmente permette di individuare quest'ultimo nell'ente provincia. Sulla scia di tali considerazioni, quindi, si propone, con il presente disegno di legge, che vengano soppresse le province che insistono nel territorio delle dieci aree metropolitane individuate dal Parlamento ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero nelle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli, nonché ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, delle province che insistono nel territorio dell'area metropolitana di Reggio Calabria e di Roma capitale. Le funzioni esercitate dalle province in tal modo individuate verranno trasferite ai comuni capoluogo delle province soppresse. Non si è provveduto a disporre analogamente per le province che si trovano nelle aree metropolitane di Cagliari, Catania, Messina, Palermo e Trieste in ragione della loro appartenenza rispettivamente a Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, regioni a statuto speciale.

Il proponente auspica che il presente disegno di legge venga posto al più presto all'esame del Parlamento ed approvato, in tal modo offrendo al Paese il segno di una organizzazione amministrativa più snella, nonché di una corretta misura in controtendenza riguardo i cosiddetti «costi della politica».

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono soppresse le province che insistono nel territorio delle aree metropolitane di Milano, Torino, Genova, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria, nonché di Roma capitale.

Art. 2.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già ricompresi nei territori delle province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione al comune capoluogo delle province di cui all'articolo 1 nell'ambito della medesima regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al trasferimento delle funzioni delle province soppresse ai comuni capoluogo delle stesse, sentiti i comuni e la regione interessati.

3. Entro due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al medesimo comma 2, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della provincia soppressa al comune capoluogo delle province di cui all'articolo 1.

4. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 2 e 3 producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle province soppresse.

€ 1,00